

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 08/04/2002 n. 1318
legge 109/94 Articoli 20, 30 - Codici 20.1, 30.3

Non sono configurabili controinteressati nel caso di ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto allorché l'aggiudicazione non sia stata ancora effettuata, atteso che i partecipanti al procedimento concorsuale d'appalto non assumono, prima di aver conseguito un risultato positivo dal favorevole esito dell'aggiudicazione, la qualità di controinteressati, rispetto agli atti di esclusione di un concorrente. L'interesse a difendere la conservazione dei provvedimenti di esclusione ed a circoscrivere la platea dei concorrenti si configura infatti come un interesse di mero fatto, nel caso in cui (e fino a quando) il vantaggio ricavabile dalla conclusione della gara si ponga in una prospettiva incerta e futura. E' ammissibile l'impugnazione del bando differita al momento dell'impugnazione del provvedimento di esclusione quando la clausola del bando sia ambigua e tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell'Amministrazione. E' illegittima la clausola di un bando di gara che prevede un termine finale certus quando per la dichiarazione d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, dato che tale clausola confligge con l'art. 101, 1° comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (secondo cui "La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato"). Quest'ultima norma ha natura cogente ed inderogabile, anzitutto perché essa è posta nell'interesse sia della stazione appaltante, sia dell'assicuratore (e dunque, indirettamente, dell'esecutore), al quale non possono essere richiesti impegni assicurativi più gravosi di quelli stabiliti dalla norma; inoltre, lo stesso art. 101 costituisce attuazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., e questo prescrive al 6° comma che "sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente", tra cui si possono includere anche le cauzioni definite con un termine finale predeterminato.